

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

Vigente al : 10-1-2023

Capo II

Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Art. 39

(Disposizioni in materia di lavoro agile)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'[articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli [articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81](#), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. (17)

2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa e' riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli [articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81](#).

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

((21))

AGGIORNAMENTO (17)

Il [D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo e' prorogato al 15 ottobre 2020.

AGGIORNAMENTO (21)

Il [D.L. 30 luglio 2020, n. 83](#), convertito con modificazioni dalla [L. 25 settembre 2020, n. 124](#), come modificato dal [D.L. 7 ottobre 2020, n. 125](#), ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il termine previsto dal presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2020.